



Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONIDA MONTANARI"

Via Cesare Battisti, 14 - 00040 Rocca di Papa (Roma)

Tel: 06/94286199 - 06/9499928 Distretto 37

Codice Fiscale 84002620585 - Cod. Ministeriale RMIC8AQ00N

e-mail: RMIC8AQ00N@istruzione.it - rmic8aq00n@pec.istruzione.it - sito www.icmontanariroccadipapa.edu.it

Prot. 1464 del 12-02-2021

PROTOCOLLO DI INTESA SERVIZI MINIMI IN CASO DI SCIOPERO

L'anno 2021, il mese di febbraio, il giorno 8 in modalità telematica, alle ore 10.00, in sede di definizione del protocollo d'intesa a livello di singola istituzione scolastica;

VISTO il D.L.vo 165/2001, in particolare l' art. 43;

VISTO il DPR n. 275/99 in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;

VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

TENUTO CONTO che in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - nr. 8 è stata pubblicata la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale si recepisce l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni Sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020, in particolare l'art. 3, commi 1 e 2;

CONSIDERATO che tale Accordo nazionale sostituisce l'Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.3, comma 2 dell'Accordo nazionale del 2 dicembre 2020, presso ogni istituzione scolastica ed educativa il Dirigente Scolastico e le Organizzazioni Sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d. lgs. n. 165/2001, individuano in un apposito protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi

VISTO il C.C.N.L del comparto Istruzione e ricerca 2016/2018;

VISTA la nota prot. n. 505 del 27 gennaio 2021 di convocazione del Dirigente Scolastico,

TRA

la delegazione di parte pubblica, rappresentata dal Dirigente Scolastico pro-tempore, e le organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca in quanto ammesse alle trattative nazionali,

PARTE PUBBLICA

Dirigente scolastico Prof.ssa Pierangela Ronzani Pierangela Ronzani

PARTE SINDACALE

OO.SS. Territoriali:

FLC CGIL Marco Murciano Marco Murciano

UIL SCUOLA Alessandro Bianchi (RSU delegato alla firma) Alessandro Bianchi

IC LEONIDA MONTANARI ROCCA DI PAPA A.S. 2020/2021

PROTOCOLLO INTESA SCIOPERI



CISL SCUOLA Franco Flamini _____

CONFSAL SNALS _____

GILDA UNAMS _____

ANIEF _____

SI STIPULA

Il presente Protocollo d'Intesa, finalizzato a individuare il numero dei lavoratori necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero presso l'istituzione scolastica e i criteri di individuazione dei medesimi,

Art.1 CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

1. Il presente protocollo si applica a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dell'Istituzione scolastica.
2. Il presente protocollo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.

Art.2 SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI- PRESTAZIONI INDISPENSABILI – NUMERO PERSONALE DEL CONTINGENTE MINIMO

Tenendo conto delle caratteristiche di contesto dell'istituzione scolastica e della normativa in premessa, le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, delle quali è garantita la continuità al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all'istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati sono:

A. ISTRUZIONE	FIGURE PROFESSIONALI
a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità	1 Assistente amministrativo 1 Collaboratore scolastico per l'apertura e la vigilanza dell'ingresso in ciascun plesso sede di scrutinio/esame
B. EROGAZIONE ASSEGNI INDENNITA'	FIGURE PROFESSIONALI
b1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.	DSGA o 1 assistente amministrativo 1 Collaboratore scolastico per l'apertura e la vigilanza dell'ingresso

Art.3. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTI A GARANTIRE LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI

1. I criteri di individuazione del personale necessario a garantire le prestazioni indispensabili sono i seguenti:

- a. volontarietà/disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero;
- b. rotazione in ordine alfabetico (la lettera iniziale del cognome dalla quale iniziare la rotazione verrà estratta annualmente, al primo sciopero e successivamente si procederà allo scorrimento)

Sono esclusi dall'individuazione del personale ATA i lavoratori che fruiscono di tutele sanitarie che impediscono loro di svolgere la mansione specifica richiesta per garantire il servizio previsto.

Art.4 OPERAZIONI DI SCRUTINI E ESAMI FINALI

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

Art. 5 APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA

Il Dirigente Scolastico, sulla base del protocollo di intesa, emana il conseguente regolamento nel pieno rispetto dei criteri generali indicati ai precedenti punti 2 e 3.